

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE

4

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

- Articolo 1) Denominazione, natura e sede
- Articolo 2) Scopo e attività principali
- Articolo 3) Attività secondarie e strumentali
- Articolo 4) Carattere dell'associazione e principi ispiratori
- Articolo 5) Durata dell'associazione

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

- Articolo 6) Patrimonio
- Articolo 7) Esercizio sociale e rendiconto

TITOLO III: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- Articolo 8) Divieto di distribuzione degli utili
- Articolo 9) Compensi ai membri degli Organi sociali e rimborso spese
- Articolo 10) Distribuzione indiretta degli utili

TITOLO IV: RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E DILETTANTISTICI

- Articolo 11) Affiliazione e riconoscimento
- Articolo 12) Tesseramento
- Articolo 13) Il lavoratore sportivo
- Articolo 14) I volontari

TITOLO V: GLI ASSOCIATI

- Articolo 15) Domanda di ammissione degli associati
- Articolo 16) Associati e loro categorie
- Articolo 17) Quote sociali
- Articolo 18) Diritti degli associati
- Articolo 19) Doveri degli associati
- Articolo 20) Decadenza degli associati e sanzioni



[Handwritten signatures and initials]

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO VI: GLI ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

- Articolo 21) Gli Organi sociali
- Articolo 22) Assemblea degli associati e suo funzionamento
- Articolo 23) Assemblea Ordinaria
- Articolo 24) Assemblea Straordinaria
- Articolo 25) Validità Assembleare
- Articolo 26) Il Consiglio Direttivo
- Articolo 27) Compiti del Consiglio Direttivo
- Articolo 28) Eleggibilità ed incompatibilità
- Articolo 29) Decadenza e dimissioni
- Articolo 30) Convocazione del Consiglio Direttivo
- Articolo 31) Il Presidente ed il Presidente Onorario
- Articolo 32) Il Vice Presidente
- Articolo 33) Il Segretario - tesoriere
- Articolo 34) I libri sociali

TITOLO VII: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI - CONTROLLO E GIUSTIZIA

- 
- Articolo 35) L'Organo di controllo
 - Articolo 36) Il Collegio dei Probiviri

TITOLO VIII: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

- Articolo 37) Modifiche dello Statuto Sociale
- Articolo 38) Scioglimento dell'associazione
- Articolo 39) Liquidazione e devoluzione del Patrimonio residuo

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 40) Vincolo di giustizia e Clausola Compromissoria
- Articolo 41) Norme di rinvio

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1. E' esistente dal 12/06/2015 un'associazione denominata nell'atto Costitutivo "Associazione Sportiva Dilettantistica Special Angels Dance School" e di seguito indicata con il termine "associazione". L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e con il presente Statuto si adegua alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/17 (Codice del Terzo Settore), all'art. 90 della Legge 289/2002, ai D.Lgs n. 36-37-38-39-40 del 2021, ai successivi Decreti attuativi, regolamenti o provvedimenti, al D.Lgs n. 163/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'associazione modifica la propria denominazione in "SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE" e può essere abbreviata in SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASD e APS. All'acronimo APS potrà essere aggiunto in via facoltativa l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o "ETS".
3. L'indicazione nella denominazione degli acronimi ASD, APS e ETS e delle locuzioni sopra indicate discendono dalla regolare iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) e nel RUNTS che confermano la natura dell'associazione.

L'associazione ha sede legale a Druento (TO), attualmente in Via Dante Alighieri n. 7 e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria.

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITÀ PRINCIPALI

L'associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare di quelle connesse:

- a. Alla Danza sportiva: Danza moderna, contemporanea e classica, Reggaeton, Bachata, Salsa, Liscio, Danze caraibiche, Gioco danza, Hip Hop, Danze paralimpiche;
- b. Al Pilates;
- c. Allo Yoga;
- d. Al Movin;
- e. Al Fitness polinesia;
- f. Al Kangoo

applicative delle prime, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Gli scopi di cui all'articolo precedente potranno essere perseguiti mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale di cui alla lettera t) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 descritta come organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione potrà altresì:

- Organizzare attività diverse da quelle sopra elencate, purché relative ad altre discipline ammissibili al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) di cui all'art. 4 lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021.
- Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel presente Statuto, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

Per raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà:

- Promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, inclusi i campionati italiani ed internazionali;

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

- Realizzare corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Organizzare centri di avviamento allo sport e gare e/o tornei estivi;
- Gestire impianti sportivi, centri sportivi in genere adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, sia propri che detenuti in forza di contratti di affitto d'azienda, locazioni di strutture, concessioni da parte di Enti pubblici e privati e qualsivoglia altra forma;
- Porre in essere raccolte fondi, al fine di finanziare la propria attività di interesse principale di cui all'art. 2 del presente Statuto, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalla Legge, predisponendo altresì un apposito rendiconto.
- Istituire tutti i servizi ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

L'associazione potrà svolgere attività commerciale a supporto dell'attività istituzionale, nonché esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla Legge.

Sono attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale dell'associazione:

1. La promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l'uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti;
2. La realizzazione di ricerche per sviluppare nuove metodologie, per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport da implementare anche in organizzazioni terze;
3. L'organizzazione e la gestione di lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende e imprese private;
4. L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione e gestione di centri ricreativi e aggregativi, la realizzazione di eventi e manifestazioni di natura culturale, concerti, festival, convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed esposizioni, proiezioni di film e documentari, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quanto altro utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
5. La produzione, l'acquisto per la vendita e la commercializzazione di strumenti ed articoli relativi alle attività e discipline sportive praticate, abbigliamento sportivo e accessori;
6. L'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sportivi e culturali;
7. L'accesso ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle norme emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali;
8. L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione di (o in associazione con) enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali;
9. L'organizzazione, la redazione, l'edizione, la gestione e distribuzione di libri, guide, pubblicazioni, giornali e riviste; la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche e studi;
10. Il compimento di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

L'associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel presente Statuto, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto e nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dall'art. 90 della L. 289/2002 dai D.Lgs n. 36-37-38-39-40 del 2021, ai successivi Decreti attuativi, regolamenti o provvedimenti, dal D.Lgs n. 163/2022 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; è apolitica, apartitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri Associati alla vita della comunità locale, regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'associazione non ha scopo di lucro; conseguentemente è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che all'atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in favore dei propri Associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere interamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, ed obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore dell'attività statutariamente prevista.
- Libertà di Associazione e partecipazione volontaria degli Associati.
- Democraticità della struttura.
- Solidarietà e pluralismo.
- Uniformità e non temporaneità del rapporto associativo.
- Sovranità dell'Assemblea degli Associati.
- Principio del voto singolo.
- Libera eleggibilità degli organi associativi.
- Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.

Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, estinzione o cessazione, ai sensi dell'art. 39 del presente statuto.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta nel rispetto dell'art. 38 del presente Statuto.

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

1. Dal fondo di dotazione iniziale;
2. Dalle quote associative versate in sede di iscrizione dagli Associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
3. Dagli avanzi di bilancio accantonati a Riserva;
4. Dai contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione;

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

5. Dalle donazioni, lasciti ed eredità;
6. Da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.

Le Entrate dell'associazione sono costituite:

1. Dalle quote associative annuali versate dagli Associati;
2. Dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli Associati;
3. Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
4. Dai contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
5. Dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da Associati o terzi;
6. Da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio amministrativo e finanziario dell'associazione comincia il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi degli artt. 22 e 24 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

I bilanci debbono essere comunicati all'Organo di Controllo, ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli Associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il Bilancio potrà essere sostituito su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole dell'Organo di Controllo, se nominato, da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.

TITOLO III: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ART. 8 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, l'associazione, non avendo scopo di lucro, non dovrà destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività principale o all'incremento del proprio patrimonio.

Non potranno essere distribuiti durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di Associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli Associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzata, tra l'altro, al contenimento delle spese.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati.

Tutte le cariche associative devono intendersi a titolo onorifico, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso, a qualunque titolo e in qualunque forma, in favore dei componenti gli Organi sociali per lo svolgimento della rispettiva carica. Ai Consiglieri e ai componenti degli altri Organi dell'associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Tuttavia ai componenti degli Organi sociali investiti di incarichi operativi può essere attribuito, dall'Organo amministrativo, un compenso a condizione che non costituisca distribuzione indiretta di utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, D. Lgs 117/2017 e l'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associato che presta la sua attività volontaria non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto unicamente al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ovvero, su delibera del Consiglio Direttivo, di rimborsi forfettari nei limiti previsti dalla legge, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017 - successive modificazioni ed integrazioni - solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

ART. 9 - COMPENSI AI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI E RIMBORSO SPESE

I componenti del Consiglio Direttivo, fino all'entrata in vigore del D.Lgs n. 163/2022, possono percepire gli emolumenti di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) T.U.I.R. a condizione che:

- Svolgano attività, a favore e su incarico dell'associazione, riconducibili all'esercizio diretto dell'attività sportiva, oppure all'area amministrativa e
- Non per l'esercizio delle funzioni assunte con la carica che andranno inquadrate secondo i regimi ordinari, fatta salva la gratuità degli incarichi ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

Qualora sia prevista la gratuità degli incarichi, il componente dell'Organo Sociale, fino all'entrata in vigore del D.Lgs n. 163/2022 potrà percepire gli emolumenti di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) T.U.I.R. per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o amministrativo gestionali, purché dette mansioni siano conformi a quelle previste dai regolamenti e dagli Statuti della FIDS degli Organismi Sportivi Nazionali (FSN, DSA e EPS) a cui l'associazione è affiliata, in merito all'incompatibilità tra la qualifica di dirigente e ruolo tecnico.

Fatta salva la gratuità degli incarichi di cui al precedente comma, gli emolumenti percepiti dai componenti degli Organi Sociali, nell'esercizio delle funzioni assunte con la carica, andranno inquadrati secondo i regimi ordinari.

Sono ammessi rimborsi spese a piè di lista (documentate) ai:

- Volontari,
- Componenti del Consiglio Direttivo e
- Componenti dell'Organo di Controllo

per trasferte fuori dal proprio Comune di residenza o dimora abituale, non concorrendo alla formazione del reddito.

SH *D.C.L.*

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Consiglio Direttivo dovrà prevedere tale possibilità mediante apposita delibera, nella quale andranno indicate le tipologie delle spese ammesse a rimborso e i loro limiti massimi ammissibili. Più specificatamente, per l'uso dell'auto propria il Consiglio Direttivo deve determinare la tariffa chilometrica applicabile. A tal proposito il limite massimo accettabile è costituito dalle tariffe ACI pubblicate annualmente, fermo restando la possibilità che il Consiglio Direttivo ammetta una tariffa chilometrica diversa purché inferiore a quella stabilita dall'ACI.

Infine, si ritiene opportuno, benché non obbligatorio, che ciascuna trasferta venga previamente autorizzata da chiunque all'interno dell'Ente ne abbia il potere, possibilmente prima della trasferta stessa.

ARTICOLO 10 - DISTRIBUZIONE INDIRETTA DEGLI UTILI

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse principale di cui all'art. 2 del presente Statuto;

La corresponsione di compensi percepiti dall'associato, in qualità di istruttore ed allenatore nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta di utili se superiori al venti per cento rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro.

L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse principale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- La corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli Intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO IV: RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E DILETTANTISTICI

ARTICOLO 11 - AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

L'associazione è affiata alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP e potrà, per un migliore raggiungimento dello scopo sociale, affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, Enti di Promozione Sportiva (EPS) e/o Discipline Sportive Associate (DSA).

Mediante l'affiliazione ad uno o più Organismi sportivi nazionali, di cui al precedente comma, l'associazione ottiene il riconoscimento ai fini sportivi.

L'associazione, direttamente o attraverso il proprio Organismo affiliante, presenta al Dipartimento dello Sport domanda d'iscrizione al RAS allegando i documenti di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39/2021.

L'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'associazione.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

L'associazione, pena cancellazione, si impegna a depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- I verbali che apportano modifiche statutarie con gli Statuti modificati;
- I verbali che modificano gli Organi statutari;
- I verbali che modificano la sede legale;
- Il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e il relativo verbale, ove richiesto.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), della GAISF (Global Association of International Sports Federations), dell'IPSC (International Paralympic Committee) o del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli Statuti ed ai regolamenti della FIDS, delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, delle Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui sarà affiliata.

L'associazione s'impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi competenti della FSN, dell'EPS e/o della DSA di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità federali e/o dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto le norme dello Statuto e dei regolamenti della FIDS e della FSN, dell'EPS o della DSA di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

Con l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'associazione ha acquisito la qualifica di Associazione di Promozione sociale.

ART. 12 - TESSERAMENTO

Il tesseramento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 163/2022, è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIDS, dalla FSN, DSA e EPS di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi Direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi Consiliari nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari.

I componenti dell'Organo Direttivo o Amministrativo dell'associazione affiliata devono essere tesserati alla FIDS, e/o alla FSN, alla DSA e all'EPS.

Come previsto dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.

Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli art. 337-bis e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2022 il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'Ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'associazione con le stesse procedure previste per il tesseramento dei minorenni cittadini italiani.



[Handwritten signatures]

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Il tesseramento di cui al precedente comma, resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge n. 91/1992 hanno presentato tale richiesta.

ART. 13 - IL LAVORATORE SPORTIVO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2022 e in deroga all'art. 67, co. 1, lettera m) del TUIR, è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 163/2022 che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti della FIDS e/o altri Organismi sportivi affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

ART. 14 - I VOLONTARI

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari comprendono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza.

Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/17 e del D.M. 06/10/21, l'associazione che, in qualità di APS, si avvale di volontari dovrà stipulare un'assicurazione:

- Contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- Per la responsabilità civile in caso di danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività dell'organizzazione dell'associazione.

TITOLO V: GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 15 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FIDS, delle Organizzazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione è affiliata e dei loro Organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso.

La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata da parte del Consiglio Direttivo.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa verrà versata al momento della presentazione della domanda con conseguente iscrizione al Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, almeno una volta ogni 20 gg., per esaminare tutte le domande ricevute nel periodo precedente e deliberare in merito alle stesse comunicando agli interessati la propria decisione.

In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della stessa comunicandola all'interessato, affinché questi possa fare appello all'Assemblea degli associati entro 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di appello e qualora l'Assemblea convalidasse la decisione del Consiglio Direttivo, la quota associativa versata dovrà essere restituita e l'interessato cancellato dal Libro dei Soci.

La quota associativa dovrà essere altresì restituita, decorso il termine di richiesta dell'appello.

ARTICOLO 16 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli associati si distinguono in:

- Ordinari: coloro che partecipano effettivamente alla vita associativa; versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto sia attivo che passivo.
- Juniores: coloro che non hanno compiuto la maggiore età; versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto attivo espresso dall'esercente la potestà parentale, nel rispetto dell'art. 15 del presente Statuto.
- Onorari: coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea degli associati per aver operato con particolare impegno a favore dell'associazione; non versano alcuna quota associativa e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e nelle assemblee sociali con diritto di voto consultivo. Fra questa tipologia di associati è previsto il Presidente Onorario, carica onorifica che può essere riservata al Presidente uscente. È sua facoltà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

ARTICOLO 17 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in:

- Ordinarie;
- Suppletive.

Sono ordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente; sono chiamate genericamente quote associative od annuali e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli associati.

Le quote ed il termine di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono suppletive le quote fissate dall'Assemblea "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile e potrà essere rimborsata solo in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 18 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione degli associati alla vita associativa a carattere volontario.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto nelle Assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi e per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione.

Ogni Associato potrà presentare, anche per iscritto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

ARTICOLO 19 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento dell'Associato verso gli altri consociati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da uno spirito di solidarietà ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- Accettare ed osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi Direttivi dell'associazione;
- Osservare le disposizioni regolamentari della FIDS e/o degli altri Organismi sportivi a cui l'associazione dovesse aderire;
- Corrispondere puntualmente le quote associative e determinate dal Consiglio Direttivo;
- Corrispondere le quote suppletive di cui all'art. 17 dello Statuto eventualmente determinate dall'Assemblea;
- Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

ARTICOLO 20 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI E SANZIONI

La qualifica di Associato si perde per:

- a) Recesso (dimissione volontaria) da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso;
- b) Radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti;
- c) Decadenza a causa di morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di ritardo protrattosi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- d) Decesso dell'Associato.

La perdita della qualifica di Associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce all'Associato uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative versate di cui all'art. 17 del presente Statuto, fatto salvo il caso di rigetto della domanda.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

La radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto Organo. L'Assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale Assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui alla lettera c) del presente articolo, i cui effetti operano in via automatica.

Nel caso di aumento delle quote associative o nel caso vengano richieste delle quote suppletive, l'Associato, che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'Associato le seguenti sanzioni:

- Denuncia, richiamo od ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Radiazione.

TITOLO VI: GLI ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 21 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, ove nominato dall'Assemblea;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall'Assemblea.

Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto e s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli Organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E SUO FUNZIONAMENTO

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie e straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Qualora non fosse stato eletto il Collegio dei Probiviri, essa è anche Organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento di interesse per la vita sociale, che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.



Handwritten signature: JLP DCV.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

In sede di Assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni Associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, affissione di avviso nella sede associativa o pubblicazione sul sito internet dell'associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel Comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype od equivalenti. In tal caso il Segretario dell'Assemblea deve essere presente nel luogo di convocazione fisica e i partecipanti in video conferenza devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un Segretario ed eventualmente due Scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle Assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati Scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili.

Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione.

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario).

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- Approvare il bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario) predisposto dal Consiglio Direttivo.
- Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti fissati dal presente Statuto ed eleggere ogni 4 (quattro) anni i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi associativi; Deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

- Approvare gli eventuali Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote suppletive;
- Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'Assemblea degli associati:
 - a. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, la permuta di immobili e di diritti reali immobiliari;
 - b. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di immobili o concessioni;
 - c. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - d. La stipula di contratti di locazione immobiliare;
 - e. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria e la vendita di beni mobili registrati;
 - f. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
 - g. Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:

- Alle modifiche del presente Statuto;
- Allo scioglimento dell'associazione;
- Alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

ARTICOLO 25 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza qualificata dei due terzi degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione dell'Assemblea presa all'unanimità.

ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ne provinciale di Imperia

24 DCLV

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari minimo di tre ed il limite massimo di sette membri, determinato dall'Assemblea degli Associati ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio direttivo nomina a sua volta:

- Il Vice Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono permesse in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype od equivalenti. In tal caso il segretario dovrà verificare i partecipanti in video conferenza che devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

È esente da responsabilità il Consigliere che abbia fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 27 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e potrà deliberare inoltre su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria che non sono attribuiti all'Assemblea degli associati per Legge o per Statuto. Ulteriori funzioni potranno essere attribuite con delibera assembleare.

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- Predisposizione del programma annuale delle attività;
- Redazione, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- Redazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e dell'eventuale relazione di missione, nonché l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- Disamina delle domande di ammissione degli associati, nel rispetto dell'art. 15 del presente Statuto;
- Disamina delle cause di decadenza degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri se nominato;
- La tenuta dei libri contabili e sociali nella misura richiesta dalla Legge;
- Aprire e chiudere rapporti con Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e contratti necessari per il buon funzionamento dell'associazione;
- L'individuazione dei collaboratori dell'associazione, la definizione degli eventuali compensi da attribuire agli stessi e l'instaurazione dei rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Conferire mandati a professionisti;
- Fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

- Redazione degli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
- Il conferimento e la revoca di Procure speciali;
- La ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o da singoli Consiglieri;
- Deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri ove presente, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- Deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- Applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- Predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida da parte della FIDS, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, elaborate con validità quadriennale, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In caso di affiliazioni a più Organismi Sportivi Nazionali, il Consiglio Direttivo potrà applicare le linee guida emanate da uno solo degli Enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

ARTICOLO 28 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni, regolarmente tesserati all'Organismo Nazionale di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative annuali e che:

- Non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIDS e/o della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 36/2021.
- Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- Non siano stati assoggettati da parte del CONI, della FIDS o dell'Organismo sportivo di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l'associazione, sia esso di lavoro subordinato, di collaborazione autonoma, di consulenza o altro;

La funzione di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del C.D., optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

ARTICOLO 29 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa venga a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri associati in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in Assemblea.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dai Vice Presidenti o in loro assenza, da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà convocare l'Assemblea degli associati per le nuove elezioni nel rispetto dell'ultimo comma del presente articolo.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato qualora:

- L'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo;
- Per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- Entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente, e non oltre trenta giorni, l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 30 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 31 - IL PRESIDENTE E IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è il Legale Rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio:

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi associativi.

Al Presidente dell'associazione compete l'Ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve, senza indugio, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Compiti del Presidente sono inoltre:

- Presiedere le Assemblee sociali;
- Firmare gli atti e delegarne la firma.

L'Assemblea degli associati può, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare un Presidente Onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'associazione. Il Presidente Onorario riveste una qualifica rappresentativa, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 32 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Rimane in carica in caso di impedimento definitivo o temporaneo del Presidente per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

ARTICOLO 33 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere, viene nominato dal Presidente anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a quando lo è il Presidente che lo ha nominato.

La carica può essere assunta anche dal Vice Presidente.

In qualità di Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

In qualità di Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Può provvedere alla riscossione delle quote associative ed al pagamento delle spese inerenti la gestione dell'associazione, su mandato del Presidente. Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con Banche ed Uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 34 - LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- Il Libro Soci;
- Il libro verbali delle Assemblee;
- Il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- Il libro verbali dell'Organo di controllo, ove nominato;
- Il libro verbali del Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- Il libro dei Volontari;
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di Legge.

I libri sociali, fatte salve eventuali diverse previsioni di Legge, possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili numerati progressivamente e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

I Libri dell'associazione posso essere visionati da qualsiasi Associato che ne faccia richiesta all'associazione. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

TITOLO VII: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI - CONTROLLO E GIUSTIZIA

ARTICOLO 35 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli Associati, fatto salve le disposizioni di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs 117/17, può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, un Organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico (Revisore Unico) o da un Collegio dei Revisori dei Conti. I Revisori possono essere nominati tra gli Associati o tra Soggetti esterni all'associazione.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017 la nomina, da parte dell'Assemblea, di un Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 110.000,00 euro;

Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate maggiori di 220.000,00 euro;

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio più di 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



[Handwritten signature]

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7 e 8 del D.Lgs n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 1.100.000,00 euro;

Rischi, rendite, proventi, entrate comunque denominate maggiori di 2.200.000,00 euro;

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio più di 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 4 (quattro) anni e decadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

Delle riunioni dell'Organo di controllo e delle ispezioni deve essere redatto uno specifico verbale da trascrivere sull'apposito registro e messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali e di chiederne a proprie spese una copia.

ART. 36 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I Probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente Statuto e dal Consiglio Direttivo nonché relativamente a rapporti e contrasti tra gli associati e tra quest'ultimi e gli Organi dell'associazione.

TITOLO VIII: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 37 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ARTICOLO 38 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i due terzi presenti all'Assemblea.

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:

- Rinuncia alla qualifica di tutti gli associati;
- Mancata ricostituzione degli Organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'Assemblea o assenza di candidati;
- Lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati, con esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 39 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo Associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 38.

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: in subordine l'Assemblea, il Presidente uscente, l'ultimo Associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nominano un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal presente articolo.

In subordine al comma precedente in caso di perdita della qualifica di APS, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione, impegnandosi a devolvere tali divergenze in prima istanza all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato.

Qualora non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri ovvero, in seconda istanza, le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIDS e/o dall'Organismo sportivo a cui l'associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo Sportivo di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino (TO).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera

[Handwritten signature]

SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

raccomandata o pec da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Torino (TO) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

ARTICOLO 41 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel seguente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIDS, dell'Organismo Sportivo a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, illa FIDS, l'Organismo sportivo al quale l'associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti Leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'associazione ed è stato regolarmente approvato dall'Assemblea straordinaria degli Associati del 18/04/2023.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma 646 Legge 30/12/2018 n. 145 e del D.Lgs. 117 del 03/07/2017.

Firmato

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea



Dr. C. C. C.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio Territoriale di Imperia
Registrato il 20/04/23 al n° 280 serie 3
Versati € 200,00
(.....) DUECENTO/200
Per il Direttore Provinciale
Il Direttore Territoriale

